

Scudo Speciale Responsabilità Civile per aziende e rischi diversi

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- · Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- · Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V.



Partner assicurativo del Gruppo UBI Banca



INDICE

NOTA INFORMATIVA

A Informazioni relative all'Impresa pag.	2 di 10
B. Informazioni sul Contratto pag.	3 di 10
C. Informazioni sulle procedure liquidative e i reclami pag.	7 di 10
Glossario. pag.	9 di 10
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	
CONDIZIONI GENERALI	1 di 25
CONDIZIONI GENERALI	
NORME CHE REGOLANO	2 di 25
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	2 di 25 4 di 25

NOTA INFORMATIVA

I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 01/08/2015.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa Autorità.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Ai sensi dell'Art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della copertura, nullità, decadenze, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento ISVAP n. 35.

Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato anche nelle Condizioni di Assicurazione come indicati nel Glossario.



Avvertenza:

L'Impresa rinvia al proprio sito internet www.cargeas.it per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. Informazioni relative all'Impresa

CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V. ha sede in Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano, Tel. 02.499801, Fax 02.49980498. Sito Internet: www.cargeas.it - Indirizzo di posta elettronica certificata: cargeasassicurazioni.pec@legalmail.it ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero d'iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione è 1.00064.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2014 pari ad Euro 87.282.889, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 54.470.889 a titolo di riserve patrimoniali e utile dell'esercizio. L'indice di solvibilità dell'Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 164,83%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

In mancanza di disdetta, il contratto di Assicurazione, ove di durata non inferiore ad un anno, è stipulato con tacito rinnovo di un anno rispetto alla prima scadenza e così successivamente.

Avvertenza:

Le parti possono disdettare il contratto di Assicurazione mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. Si rinvia all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto di Assicurazione Scudo Speciale Responsabilità Civile per aziende e rischi diversi è una copertura assicurativa che ha lo scopo di tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile per:

- a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.). L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
- b) Assicurazione Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

Rischi assicurabili:

- Rischi assicurabili solo con patto speciale (art. 16)
- Condizioni Speciali (che integrano le Norme di Polizza quando la garanzia sia riferita ad uno o più dei rischi sotto indicati:
- 1) Proprietà di fabbricati descritti in Polizza
- 2) Animali
- 3) Binari Macchine operatrici semoventi Mezzi meccanici in genere
- 4) Acquedotti Canali ad uso irriguo Aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole
- 5) Gas di petrolio liquefatti (GPL)
- 6) Distributori di carburante in genere stazioni di servizio per veicoli a motore stazioni di lavaggio
- 7) Autorimessa
- 8) Negozio Deposito commerciali (esclusi distributori di carburante)
- 9) Insegne e cartelli pubblicitari
- 10) Amministrazioni comunali
- 11) Amministrazioni provinciali
- 12) Alberghi Pensioni Residences Ostelli Campeggi
- 13) Ascensori Montacarichi Montavivande Scale Mobili
- 14) Istituti di trattamento estetici Istituti di cultura fisica Massaggiatori Callisti e Pedicure
- 15) Bar, Pasticceria e Gelateria Ristoranti, Pizzerie, Tavole calde Mense aziendali-Birrerie - Esercizi Affini
- 16) Servizi Pubblici di locomozione e trasporto
- 17) Istituti di vigilanza

- 18) Farmacie
- 19) Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti Istituti di correzione Colonie Oratori e ricreatori
- 20) Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) Cliniche Universitarie Presidi Sanitari Privati Istituti Assistenziali
- 21) Associazioni Società e scuole sportive
- 22) Stabilimenti balneari
- 23) Cinematografi teatri
- 24) Night Clubs Discoteche Ritrovi Sale da ballo
- 25) Riserve di caccia
- 26) Riserve di pesca
- 27) R.C. della famiglia
- 28) Velocipedi e ciclo furgoncini senza motore
- 29) Cacciatori
- 30)Trattamenti chimici
- 31) Medici Chirurghi- infermieri
- 32) Lavori presso terzi
- 33) Danni a mezzi sotto carico o scarico
- 34) Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento
- 35) Lavori edili e stradali
- 36)Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati
- 37) Detenzione ed impiego di esplosivi

Condizioni Particolari (valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

- A) Cessione di lavori in subappalto
- B) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti
- C) Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL
- D) Danni a condutture ed impianti sotterranei
- E) Danni da cedimento o franamento del terreno
- F) Danni da interruzioni o sospensioni di attività
- G) Esclusione del'impiego di macchine ed impianti vari
- H) Estensioni diverse
- I) Qualifica di terzi alle persone non dipendenti dell'Assicurato
- L) R.C. del committente ex art. 2049
- M) Responsabilità civile personale dei dipendenti incaricati della direzione e sorveglianza dei lavori
- N) Estensione al mondo intero
- O) Operazioni di consegna e prelievo
- P) Veicoli di terzi e/o dipendenti
- Q) Mezzi meccanici di sollevamento
- R) Difesa penale obbligatoria
- S) R.C. conduzione dello studio professionale
- T) Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività

Avvertenza:

La presente copertura assicurativa è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Si richiama l'attenzione sul contenuto degli articoli 15, 16, delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza:

La presente copertura assicurativa prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l'attenzione sul contenuto delle Condizioni speciali e alle Condizioni particolari, rispettive partite.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alla circostanza del Rischio-Nullità

Avvertenza:

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione del contratto di Assicurazione (art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile. Si rinvia all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del Rischio:

- svolgimento di attività più pericolose
- modifica della percentuale dei lavori affidati a subappaltatori.

6. Premi

Il Premio è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno ed è dovuto per intero, anche se il contratto viene sciolto nel corso di tale periodo.

In caso di pagamento del Premio con frazionamento semetrale, è previsto un aumento del 4%.

Il pagamento in rate semestrali è possibile qualora il Premio annuo non sia inferiore ad \in 100,00.

L'Impresa precisa che il pagamento del Premio può avvenire con i mezzi di pagamento previsti dall'Art. 47 del Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006:

1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di Assicurazione oppure all'Intermediario;

- 2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario l'Impresa o l'Intermediario;
- 3) denaro contante con i limiti e le modalità previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007.

7. Rivalse

Non prevista

8. Diritto di recesso



Avvertenza:

Fatto salvo le facoltà previste dalla legge, l'Impresa o il Contraente possono recedere unilateralmente dal contratto in caso di Sinistro. Si rinvia all'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

In caso di contratto pluriennale, a partire dall'inizio del quinto anno della garanzia il Contraente ha facoltà di recedere, con effetto a decorrere dall'inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell'annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

In caso di Sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di Assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile. Si richiama l'attenzione sul contenuto degli articoli 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al contratto di Assicurazione sono a carico del Contra-

ente. I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di Assicurazione sono soggetti all'imposta del 22,25%.

Gli indennizzi corrisposti in caso di Sinistro sono esenti dall'imposte sui redditi e da altre imposte indirette.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione



Avvertenza:

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso, con lettera raccomandata alla Direzione dell'Impresa, notizia indicando il luogo, il giorno e le circostanze dell'evento dannoso, il più presto possibile e comunque entro otto giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Si rinvia all'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

13. Reclami

Nel sito internet dell'Impresa, nell'apposita sezione dedicata ai reclami, sono presenti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che può essere utilizzato per formulazione del reclamo e la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento, di rivolgersi all'IVASS o attivare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Eventuali reclami possono essere presentati in prima battuta all'Impresa, anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno essere trasmessi mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo:

CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
Servizio Reclami
Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano
Fax 02 49980492
e-mail: reclami@cargeas.it

Sarà cura dell'Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

Nel caso in cui l'Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, ovvero il reclamo non sia stato accolto o la risposta dell'Impresa sia ritenuta incompleta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all'IVASS. Il reclamante potrà rivolgersi direttamente all'IVASS nel caso di eventuali reclami non riguardanti il Contratto di Assicurazione o la gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata os-

servanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;

il nuovo reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico:
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze;

dovrà essere trasmesso a:

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma Fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353

e-mail: <u>ivass@pec.ivass.it</u>

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

Sarà cura dell'IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunicare al reclamante l'esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione degli eventuali elementi mancanti.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si richiede l'attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all'IVASS o al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/fin-net.

14. Arbitrato

In caso di disaccordo tra Assicurato ed Impresa in merito alla natura ed all'entità del danno, le Parti possono adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione ad un collegio arbitrale composto da tre periti uno per parte ed il terzo nominato a maggioranza o da parte del Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Resta in ogni caso salva la possibilità di ricorrere l'autorità giudiziaria per ogni altra controversia relativa all'interpretazione, la validità e l'efficacia del presente contratto di Assicurazione.

GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo. I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda.

Assicurato soggetto il cui interesse è protetto dall'Assi-

curazione.

Assicurazione il contratto di Assicurazione.

Contraente soggetto che stipula il contratto di Assi-

curazione con l'Assicuratore e si obbliga a pagare il Premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio,

un bene di sua proprietà).

Cose gli oggetti materiali e gli animali.

Franchigia importo prestabilito a carico dell'Assicurato

per ciascun Sinistro.

Impresa Cargeas Assicurazioni S.p.A.

Indennizzo la somma dovuta dall'Impresa all'Assicura-

to in caso di Sinistro.

IVASS già ISVAP indica l'organo preposto alla vigilan-

za sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari tempo per tem-

po vigenti.

Massimale somma fino a concorrenza della quale l'Im-

presa presta la Garanzia

Polizza il documento che prova l'esistenza del

Contratto di Assicurazione.

Premio il prezzo che il Contraente paga per acquistare

la garanzia offerta dall'Impresa. Il pagamento del Premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere:

unici, periodici, unici ricorrenti.

Rischio la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità

dei danni che possono derivarne.

Scoperto la parte del danno risarcibile espressa in per-

centuale che rimane a carico dell'Assicurato

Sinistro il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è

prestata la garanzia assicurativa.

Subappaltatore la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha

ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione è stata comunicata agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie

di previdenza e di assistenza.

Terrorismo qualsiasi azione posta in essere o semplicemente

minacciata da una o più persone e diretta ad influenzare od intimidire uno Stato e/o un Governo e/o l'opinione pubblica o parte di essa per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o

ideologici in genere.

CARGEAS Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale Benoit Marie Thys

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa. Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o

le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 8 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui il Contraente o l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al Sinistro successivamente a lui pervenuti, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità. Se il Contraente o l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di Sinistro l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, l'Impresa ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

Agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro il Contraente o l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali, i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto di Indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte dell'Impresa ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

L'Impresa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di Assicurazione non corso.

Art. 9 - Proroga dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

(valide per tutti i rischi)

Art. 12 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga - fino alla concorrenza dei massimali indicati in Polizza - a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;

b) Assicurazione Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti od equiparabili, come definiti dal D. Lgs. 276/2003, nonché da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientrati nella disciplina delle norme citate al precedente punto 1) o eccedenti le prestazioni da queste previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000.

I titolari ed i soci dell'Assicurato, i loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazioni sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti.

Da tale Assicurazione sono escluse in ogni caso le malattie professionali.

In ogni caso di esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile da parte dell'INAIL, i prestatori di lavoro temporanei di cui alle norme citate al precedente punto 1) saranno considerati terzi. Se, al momento del Sinistro, l'Assicurato non è in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge, l'Assicurazione non è efficace qualora l'omessa dichiarazione presso l'INAIL di uno o più dipendenti derivi da dolo dell'Assicurato.

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono anche per

le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art. 13 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Art. 14 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

Art. 15 - Rischi esclusi dall'Assicurazione L'Assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- d) a Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- f) alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

L'Assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- h) da detenzione o impiego di esplosivi;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- l) riconducibili alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o prodotti contenenti amianto;
- m) dei quali l'Assicurato sia chiamato a rispondere a qualunque titolo per azioni terroristiche da chiunque poste in atto;
- n) derivanti da campi elettromagnetici.

Art. 16 - Rischi assicurabili solo con patto speciale L'Assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) a Cose altrui derivanti da incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- c) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- d) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- e) alle Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- f) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata, con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- g) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- h) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- i) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

Art. 17 - Regolazione del Premio

Se il Premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di Rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto all'Impresa i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro (devono intendersi esclusi tutti gli importi che non siano soggetti a denuncia ai fini della determinazione del Premio INAIL);
- del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in Polizza.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'Impresa. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il Premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi salvo il diritto per l'Impresa di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del Premio, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di Rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non potrà essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

L'Impresa ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Salvo qualora diversamente indicato in Polizza, il Premio anticipato ed incaricato in Polizza si intende quale Premio minimo comunque acquisito dall'Impresa.

Art. 18 - Indicizzazione

Se il Premio non è convenuto in base ad elementi di Rischio variabili, i massimali ed il Premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica. L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Gli aumenti e le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di Premio successiva e per i successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di massimali e di Premio.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, i massimali ed il Premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è in facoltà dell'Assicurato rinunciare all'adeguamento della Polizza ed i massimali ed il Premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuali.

Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 20 - Pluralità degli Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 21 - Responsabilità solidale

Nel caso di responsabilità solidale l'Assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre imprese e/o persone.

CONDIZIONI SPECIALI

(che integrano le "Norme che regolano l'Assicurazione" quando la garanzia sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati)

1) Proprietà di fabbricati descritti in Polizza

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a mt. 2. La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'Assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una Franchigia assoluta di € 50 per ciascun Sinistro.

Il capo c) dell'art. 14 delle "Norme che regolano l'Assicurazione" s'intende abrogato e così sostituito: «Non sono considerati "terzi" le persone che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla amministrazione, manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti nonché alla conduzione di questi ultimi». Se l'Assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. Se al momento del Sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, supera di oltre il 20% il valore dichiarato in Polizza dall'Assicurato, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del Sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

2) Animali

È compresa in garanzia la responsabilità dell'Assicurato inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi

stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio. Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia assoluta di € 50 per Sinistro.

3) Binari - Macchine operatrici semoventi - Mezzi meccanici in genere Dalla garanzia sono esclusi i danni al materiale rotabile e alla pavimentazione stradale.

4) Acquedotti - Canali ad uso irriguo - Aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole

Salvo patto speciale sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe. Sono compresi invece i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'azienda e degli impianti fissi relativi alla loro conduzione. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dalla esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni agli apparecchi e impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato. Limitatamente agli acquedotti, la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata.

5) Gas di petrolio liquefatti (GPL)

La garanzia comprende il Rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Particolare T), che si intende richiamata. La garanzia si estende inoltre alla responsabilità civile derivante agli utenti per danni cagionati a terzi direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole, nonché il regolatore di pressione e il tubo, esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori; la garanzia è operante esclusivamente quando la bombola venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione. A parziale deroga dell'Art. 16, lett. f), delle "Norme che regolano l'Assicurazione", la garanzia vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole, purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.

Quando l'Assicurazione comprende il Rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia si estende alla RC derivante ai concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni cagionati a terzi nell'esercizio di tali loro attività, comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, sempreché l'installazione venga effettuata da persona di età non inferiore a 16 anni.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge (licenza, autorizzazione, ecc.).

6) Distributori di carburante in genere - Stazioni di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio

A parziale deroga dell'art. 16, lett. f), delle "Norme che regolano l'Assicurazione", la garanzia comprende i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. A parziale deroga dell'art. 15, lett. d), delle predette "Norme", l'Assicurazione comprende altresì i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia all'Assicurato, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'Assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di manutenzione o di riparazione. Entrambe queste estensioni di garanzia sono prestate con una Franchigia assoluta di € 100 per ogni Sinistro, ferma restando l'esclusione dei danni da furto e incendio.

7) Autorimesse - Autosili - Parcheggi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio, di un'officina meccanica con non più di tre addetti e dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata: quest'ultima garanzia è disciplinata dalla Condizione Particolare T), che si intende richiamata.

Salvo patto speciale, sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione, nonché i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburante.

8) Negozi - Depositi commerciali (esclusi distributori di carburante)

L'Assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore. La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Quando in Polizza sia prevista l'estensione della garanzia al Rischio dello smercio, l'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle Cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, per i quali l'Assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L'Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della Polizza, da Cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti delle Cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

9) Insegne e cartelli pubblicitari

L'Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicati insegne e cartelli.

10) Amministrazioni comunali

L'Assicurazione è prestata al Comune per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio, compreso il Rischio della committenza, con esclusione quindi dei danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente. Limitatamente agli acquedotti, la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile del Comune derivante dalla proprietà e dalla conduzione di fabbricati adibiti a pubblici servizi, nonché dalla proprietà di quelli con altra destinazione.

La relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Particolare T), che si intende richiamata. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria, sono compresi nell'Assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di condutture. La garanzia vale anche, sempre nei limiti del Massimale convenuto e con l'esclusione dei danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente, per la responsabilità civile derivante ai consiglieri comunali, agli assessori, al sindaco, nonché alle persone cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto del Comune, funzioni di rappresentanza, per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del proprio mandato. La garanzia non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende Municipalizzate e dalle A.S.L..

11) Amministrazioni provinciali

L'Assicurazione è prestata alla Provincia per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad essa istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio, compreso il Rischio della committenza, con esclusione quindi dei danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile della Provincia derivante dalla proprietà e dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata. La relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Particolare T), che si intende richiamata. La garanzia vale anche, sempre nei limiti del Massimale convenuto e con l'esclusione dei danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente, per la responsabilità civile derivante ai consiglieri provinciali, agli assessori, al presidente, nonché alle persone cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto della Provincia, funzioni di rappresentanza, per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del proprio mandato.

La garanzia non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende provinciali.

12) Alberghi - Pensioni - Residences - Ostelli - Campeggi

L'Assicurazione comprende il Rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Particolare T), che si intende richiamata. L'Assicurazione comprende altresì i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristoranti, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, ferma restando l'esclusione di cui all'art. 16, lett. i), delle "Norme che regolano l'Assicurazione". La garanzia comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

Salvo patto speciale, sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night clubs.

13) Ascensori - Montacarichi - Montavivande - Scale mobili

Quando l'Assicurazione riguarda imprese di manutenzione, la garanzia comprende i danni che si verifichino durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione. Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio sono considerati terzi anche i singoli condomini. L'Assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.

14) Istituti di trattamenti estetici - Istituti di cultura fisica - Massaggiatori - Callisti e Pedicure

La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

Salvo patto speciale l'Assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine.

15) Bar, Pasticcerie e Gelaterie - Ristoranti, Pizzerie, Tavole calde - Mense aziendali - Birrerie - Esercizi affini

L'Assicurazione comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; per i generi alimentari di produzione propria venduti e/o somministrati nello stesso esercizio, l'Assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Salvo patto speciale sono esclusi dall'Assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.

16) Servizi pubblici di locomozione e trasporto

La garanzia è valida a condizione che l'impianto descritto in Polizza sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita, che questa ne abbia autorizzato l'esercizio e che siano state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.

L'Assicurazione comprende il Rischio della proprietà e dell'esercizio dei fabbricati e delle strutture destinate al funzionamento degli impianti. La garanzia comprende altresì la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di un bar avente non più di tre addetti. La garanzia si estende inoltre alla responsabilità civile personale del Direttore Tecnico (in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge) degli impianti descritti in Polizza, per danni verificatisi in relazione all'attività prestata a favore dell'Assicurato e, pertanto, l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti. Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'Assicurazione comprende, con una Franchigia assoluta di \in 50 per persona, i danneggiamenti agli indumenti ed oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sè dal passeggero, esclusi denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto.

Esclusivamente per le sciovie la garanzia si estende, infine, ai rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti di risalita assicurati e limitatamente al periodo di attività degli stessi per l'esercizio dello sport della neve, ferma l'esclusione di cui all'art. 15, lett. b), delle "Norme che regolano l'Assicurazione".

17) Istituti di vigilanza

L'Assicurazione comprende l'impiego, per servizio, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi senza motore.

18) Farmacie

La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia, dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta. L'Assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati; per i prodotti galenici di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

19) Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori

La garanzia comprende la responsabilità personale degli insegnanti addetti all'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.

Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti. Limitatamente agli oratori e ricreatori sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scautistica. Per l'attività esterna la garanzia è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza. Salvo patto speciale la garanzia non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

20) Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) - Cliniche Universitarie - Presidi Sanitari Privati - Istituti Assistenziali

La garanzia si estende alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, iscritti nei libri obbligatori, nello svolgimento delle loro mansioni, e pertanto l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti. La garanzia comprende anche la responsabilità derivante all'Assicurato dall'impiego di apparecchi a raggi X. La garanzia comprende i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi di chirurgia estetica.

Relativamente alle sole A.S.L.:

- a) la garanzia vale anche, sempre nei limiti del Massimale convenuto:
 - per la responsabilità civile personale dei medici specialisti liberi professionisti a rapporto convenzionale autonomo, per l'attività prestata negli ambulatori gestiti dall'A.S.L.;
 - per la responsabilità civile personale dei medici generici liberi professionisti a rapporto convenzionale autonomo, addetti al servizio di guardia medica notturna, festiva e prefestiva;
 - per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ed alle Amministrazioni comunali dalla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata;
- b) la garanzia non comprende:
 - i danni verificatisi in relazione alla gestione di farmacie con vendita al pubblico;
 - i danni verificatisi nell'ambito delle strutture sanitarie dell'Assicurato utilizzate ai fini didattici o di ricerca da parte delle cliniche universitarie e degli istituti a carattere scientifico, nonché i danni verificatisi nell'ambito dei reparti di ricovero e cura gestiti dai predetti Enti, convenzionati con l'Assicurato.

21) Associazioni - Società e scuole sportive

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.

La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri. Sempre

salvo patto speciale, la garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

22) Stabilimenti balneari

La garanzia comprende i rischi relativi al servizio di bar. Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, imbarcazioni (eccettuate quelle di salvataggio), ristoranti, sale da ballo, parcheggi.

23) Cinematografi - Teatri

La garanzia è valida a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità. Sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar. La garanzia comprende altresì, sempreché esista servizio di guardaroba custodito, entro il limite stabilito in Polizza per i danni a Cose e sino alla concorrenza massima di € 250 per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle Cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 del Codice Civile, ferma l'esclusione per i danni alle Cose non consegnate. L'Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e Cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'Assicurazione i danni a Cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.

24) Night Clubs - Discoteche - Ritrovi - Sale da ballo

La garanzia è valida a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità. Salvo patto speciale, non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali. Sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

25) Riserve di caccia

La garanzia comprende anche la responsabilità personale dei titolari e dei soci durante lo svolgimento dell'attività venatoria. In caso di coesistenza di altra valida Assicurazione a favore del responsabile, per il medesimo Rischio, la presente garanzia vale per l'eccedenza di danno non coperto da tale Assicurazione. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle coltivazioni.

26) Riserve di pesca

Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esistenza di dighe.

27) R.C. della famiglia

L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile dell'Assicu-

rato e dei familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata, ivi compresi i rischi inerenti alla pratica di sports comuni, escluse le competizioni di carattere agonistico e comunque con esclusione di rischi inerenti ad attività professionali.

Sono altresì compresi i seguenti rischi:

- conduzione della dimora abituale e saltuaria dell'Assicurato, ivi compresa l'antenna televisiva;
- detenzione ed uso di armi, anche da fuoco, compreso l'uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- proprietà od uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici, con applicazione, su ogni Sinistro cagionato da cani, di una Franchigia assoluta di € 50. La garanzia comprende inoltre i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

28) Velocipedi e ciclofurgoncini senza motore

Per i danni cagionati da velocipedi e ciclofurgoncini senza motore adibiti a noleggio la garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di € 50 per Sinistro. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato.

29) Cacciatori

La garanzia comprende i danni provocati da cani impiegati nella caccia ai sensi dell'art. 12 punto 8 della legge 12 Febbraio 1992, n. 157 ed è prestata, per questi specifici danni, con applicazione di una Franchigia assoluta di \leqslant 50 per Sinistro.

30) Trattamenti chimici

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.

Qualora la garanzia si estenda all'uso di aeromobili, sono esclusi i danni dei quali sia responsabile l'esercente dell'aeromobile ai sensi delle leggi sulla navigazione aerea. Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi, a parziale deroga dell'art. 15, lett. g), delle "Norme che regolano l'Assicurazione", i danni conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose e da contaminazioni di colture e vale quanto disposto dal punto 32 che segue.

In ogni caso il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

31) Medici - Chirurghi - Infermieri

a) Inizio e termine della garanzia

A modifica di quanto previsto in Polizza, l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di Assicurazione, purchè il fatto che le ha originate non sia

noto all'Assicurato all'atto della stipulazione della presente Polizza e sia stato commesso o risalga a non oltre 2 anni dalla data di stipulazione della Polizza stessa o di sue eventuali sostituite.

b) la garanzia comprende la responsabilità civile derivante: dall'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e, limitatamente ai medici radiologi, per scopi terapeutici; dall'uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia; dall'effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, anche quando la professione dichiarata non preveda l'esercizio della chirurgia. Sono invece esclusi, salvo patto speciale, i rischi inerenti alla conduzione dello studio professionale, i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi chirurgici e, limitatamente ai dentisti, i danni conseguenti all'implantologia.

32) Lavori presso terzi

Nel caso in cui l'attività esercitata implichi lo svolgimento di lavori presso terzi, a parziale deroga dell'art. 16), lett. a) ed e) delle "Norme che regolano l'Assicurazione" la garanzia comprende i danni:

- a) arrecati ai locali e alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che, per volume o peso, non possono essere agevolmente rimosse;
- b) cagionati da incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale previsto per danni a Cose e con il limite di € 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurato annuo.

Resta a carico dell'Assicurato una Franchigia fissa di € 150 per ciascun Sinistro, ferma l'esclusione dei danni alle Cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo e a quelle sulle quali si eseguono i lavori.

33) Danni a mezzi sotto carico o scarico

A parziale deroga dell'art. 16, lett. d), delle "Norme che regolano l'Assicurazione", la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. Questa estensione di garanzia è prestata con la Franchigia assoluta di € 100 per ogni mezzo danneggiato.

34) Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento

La garanzia per i danni alle Cose è prestata con uno Scoperto del 20% per ogni Sinistro, con il minimo di € 150 per ogni danneggiato.

35) Lavori edili e stradali

L'Assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori di manutenzione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.

36) Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati

Sono esclusi i danni alle Cose trovantisi nei fabbricati sui quali si eseguono i lavori.

37) Detenzione ed impiego di esplosivi

Quando l'attività dichiarata in Polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi, la garanzia, a parziale deroga dell'art. 15, lett. h), delle "Norme che regolano l'Assicurazione", comprende il Rischio ad essi relativo, con esclusione, comunque dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, Cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

A) Cessione di lavori in subappalto

- 1) Tassazione sulle retribuzioni Responsabilità dell'Assicurato per fatto di subappaltatori. Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori in misura non superiore alla percentuale indicata in Polizza, del valore globale di ogni singola opera od appalto è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato.
- 2) Tassazione sul valore Responsabilità dell'Assicurato e di subappaltatori. Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori, è assicurata altresì la responsabilità delle ditte subappaltatrici per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi.

B) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

A parziale deroga dell'art. 14, lett. c), delle "Norme che regolano l'Assicurazione", sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

C) Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL

A parziale deroga dell'art. 14, lett. c), delle "Norme che regolano l'Assicurazione", sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio.

D) Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga dell'art. 16, lett. g), delle "Norme che regolano l'Assicurazione", la garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. Questa estensione di garanzia è prestata con la Franchigia assoluta di € 250 e con il massimo risarcimento di € 15.000 per Sinistro. Il Massimale indicato in Polizza per i danni a Cose rappresenta il limite di esposizione dell'Impresa per ciascun periodo assicurativo annuo.

E) Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga dell'art.16, lett. g), delle "Norme che regolano l'Assicurazione", la garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a Cose

dovuti da cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati questa estensione di garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo assoluto di \in 1.500, nel limite del Massimale per danni a Cose e comunque con il massimo di \in 30.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Per i danni ad altre Cose in genere, fermo il limite massimo suddetto, si applica la Franchigia assoluta di \in 150 per ogni Sinistro.

F) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'art. 16, lett. h), delle "Norme che regolano l'Assicurazione", la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a' termini di Polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo assoluto di \in 1.500, nel limite del Massimale per danni a Cose e comunque con il massimo di \in 30.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

G) Esclusione dell'impiego di macchine ed impianti vari

La garanzia non comprende l'impiego di macchine operatrici semoventi, né di mezzi meccanici di locomozione, trasporto e sollevamento, fatta eccezione per argani, verricelli e montacarichi.

H) Estensioni diverse

A modifica delle "Norme che regolano l'Assicurazione Responsabilità Civile", la garanzia s'intende estesa al Rischio derivante:

- dai lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati restando inteso che ove detta manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi:
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- dall'esistenza della mensa aziendale, restando inteso che qualora il servizio sia dato in appalto a terzi l'Assicurazione opera per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i dipendenti rientrano nel novero dei "terzi" e l'Assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;

- dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibo e bevande in genere;
- dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermeria e pronto soccorso
- siti all'interno dell'azienda compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e dalla detenzione di cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicati le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- dall'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, corsi di formazione professionale, compresi i danni corporali subiti dai corsisti o "staigiares" e gite aziendali ferme restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e dall'impiego di aeromobili;
- dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
- dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di dipendenti dell'Assicurato per tale scopo;
- dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, ferme restando le esclusioni di cui agli artt. 15, lett. g) e i), delle "Norme che regolano l'Assicurazione";
- dall'organizzazione di visite all'Azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'Azienda stessa.

I) Qualifica di terzi alle persone non dipendenti dell'Assicurato

A parziale deroga dell'art. 14, lett. c), delle "Norme che regolano l'Assicurazione" e limitatamente alle lesioni corporali, sono considerati "terzi":

- i titolari e i dipendenti di altre ditte (clienti compresi) che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o a quelli complementari all'attività oggetto dell'Assicurazione;
- gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri liberi professionisti in genere;
- le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso l'Azienda;
- le persone appartenenti ad altre ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro per fatti comunque non imputabili ad essi.

L) R.C. del committente ex art. 2049 C.C.

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 C.C., nella sua qualità di committente:

- a) dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell'Impresa nei confronti dei responsabili. Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia fissa di € 250,00 per ogni Sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'Assicurazione è operante sempreché risulti provato che al momento del Sinistro il mezzo era guidato da un dipendente dell'Assicurato iscritto nei libri paga tenuti a norma di legge, regolarmente abilitato;
- b) delle persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso l'Azienda.

M) Responsabilità civile personale dei dipendenti incaricati della direzione e sorveglianza dei lavori

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato incaricati della direzione e sorveglianza del lavoro nonché dei Dirigenti e dei Quadri, con rinuncia all'azione di rivalsa nei loro confronti, per danni verificatisi nell'esercizio delle loro funzioni e cagionati a terzi, compresi tra questi i dipendenti dell'Assicurato stesso. In ogni caso il Massimale per Sinistro R.C.T, stabilito in Polizza, resta il limite massimo entro cui l'Impresa può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti, dei Dirigenti e dei Quadri con l'Assicurato o fra loro.

N) Estensione al mondo intero

L'ambito territoriale di cui all'art. 13 delle "Norme che regolano l'Assicurazione" s'intende esteso al mondo intero (esclusi USA e Canada). La garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, vale alla tassativa condizione che per i lavori all'estero sia operante l'Assicurazione obbligatoria infortuni sul lavoro presso l'INAIL.

O) Operazioni di consegna e prelievo

L'Assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore.

P) Veicoli di terzi e/o dipendenti

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'Assicurazione", si da atto che

l'Assicurazione comprende i danni agli automezzi di terzi - inclusi quelli dei dipendenti, in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori - cagionati dalle attrezzature esistenti e dalle attività ivi svolgentisi, ferma restando l'applicazione di una Franchigia assoluta di € 50 per ogni veicolo. Restano esclusi i danni da furto, incendio, quelli conseguenti al mancato uso nonché quelli alle Cose trovantisi nei veicoli stessi.

Q) Mezzi meccanici di sollevamento

La garanzia è estesa all'uso di macchine operatrici e mezzi meccanici di sollevamento funzionanti anche all'esterno dell'azienda su aree ad uso pubblico. Tale estensione di garanzia non deve tuttavia intendersi ad assolvimento degli obblighi derivanti all'Assicurato dalla Legge relativa all'Assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.

R) Difesa penale obbligatoria

A condizione che la garanzia assicurativa sia operante, l'Impresa si obbliga, in caso di procedimento penale e nei limiti previsti dall'art. 20 delle Condizioni, ad assumere a proprio carico le spese di difesa in ogni grado di giudizio - purché promosso su iniziativa della pubblica o privata accusa - provvedendo al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito il mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico dell'Impresa se non preventivamente autorizzata.

S) R.C. conduzione dello studio professionale

A deroga di quanto previsto dalle Condizioni Speciali la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla conduzione dei locali adibiti a studio professionale nonché da fatto del personale dipendente ad esso adibito.

T) Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi anche di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai mt. 2), nonché cancelli anche automatici.

La garanzia non comprende i danni derivanti:


 da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;

- da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati e/o terreni all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'Assicurazione.

La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture. Tale estensione di garanzia è prestata con una Franchigia di € 50 per ciascun Sinistro.

Il capo c) dell'art. 14 delle "Norme che regolano l'Assicurazione" s'intende abrogato e così sostituito: «Non sono considerati "terzi" le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla amministrazione, manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti nonché alla conduzione di questi ultimi».

Note			



CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V. - Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano - Tel. +39 02 499 80.1 - Fax +39 02 49980.498 - Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e numero Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154 - Iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00064 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D. M. dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/2/1987 (G. U. del 16/3/1987, n. 62) - Indirizzo di posta elettronica certificata: cargeasassicurazioni.pec@legalmail.it - Sito Internet: www.cargeas.it